

Omologazione risultati gare dell'8/10/2022 - 2^ giornata di ANDATA - 1^ Fase

ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA	-SITAV RUGBY LYONS	34 - 12 ( 4- 0)		Sig. FRASSON A.
HBS COLORNO RUGBY 1975	-G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA	37 - 31 ( 4- 4)		Sig. RUSSO F.
VALORUGBY EMILIA SSD ARL (Posticipata al 9/10/2022)	-RUGBY PETRARCA SRL S.D.	22 - 22 ( 3- 1)		Sig. ANGELUCCI R.
MOGLIANO VENETO RUGBY (Posticipata al 9/10/2022)	-TRANSVECTA RUGBY CALVISANO	27 - 25 ( 3- 3)		Sig. ROSELLA F.
*CUS TORINO ASD	-RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL	11 - 28 ( 1- 4)		Sig. CHIRNOAGA G.

\* Il G.S. in pendenza dell'istanza ex art. 56 Regolamento di Giustizia, presentata dalla Società CUS Torino ASD in relazione a presunti illeciti tecnici avvenuti durante la partita e non rilevati dal direttore di gara sig. Gabriel Ionut Chirnoaga nei confronti di giocatori del CUS Torino ASD; verificato che l'istanza riguarda esclusivamente "illeciti tecnici", omologa la gara con il risultato conseguito sul campo e si riserva di adottare i provvedimenti disciplinari sugli "illeciti tecnici" oggetto dell'istanza, all'esito dell'istruttoria tutt'ora pendente, con esclusione dei provvedimenti adottati dall'arbitro

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL	9	2	2	0	0	6	54	31	23	0	2
HBS COLORNO RUGBY 1975	9	2	2	0	0	6	61	47	14	0	2
RUGBY PETRARCA SRL S.D.	7	2	1	1	0	9	76	28	48	0	2
G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA	7	2	1	0	1	14	106	63	43	0	2
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA	6	2	1	0	1	5	54	38	16	0	2
VALORUGBY EMILIA SSD ARL	4	2	0	2	0	6	52	52	0	0	2
MOGLIANO VENETO RUGBY	4	2	1	0	1	3	33	79	-46	0	2
TRANSVECTA RUGBY CALVISANO	3	2	0	1	1	6	55	57	-2	0	2
CUS TORINO ASD	1	2	0	0	2	5	37	103	-66	0	2
SITAV RUGBY LYONS	0	2	0	0	2	1	28	58	-30	0	2

**DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL 4 OTTOBRE 2022**

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza presentata tramite PEC in data 4 ottobre 2022 (ore 19,06) dalla società Rugby Viadana SSD Arl, a firma del Presidente il Dott. Giulio ARLETTI, con la quale venivano segnalati episodi di antigiooco nei confronti del proprio tesserato, in occasione della gara di ECCELLENZA TOP 10 Rugby Viadana SSD Arl – Femi Cz Rovigo Delta, del 2 ottobre 2022,

Assegnati i termini di cui agli artt. 57 e 58 del Regolamento di Giustizia;

verificato che in data 10 ottobre 2022 a mezzo PEC l'avvocato della Femi Cz Rovigo Delta versava una memoria difensiva a mezzo della quale contestava i fatti dedotti dall'istante;

L'istanza è parzialmente meritevole di accoglimento.

I fatti hanno origine da un'istanza ex art. 56 Regolamento di Giustizia presentata dal RUGBY Viadana, con la quale vengono evidenziati due distinti episodi di antigiooco che legittimerebbero la richiesta di irrogazione di sanzioni disciplinari da parte dell'organo giudicante.

Invero testuale dall'istanza del Rugby Viadana "...il raggruppamento subisce un crollo ed il n. 19 del Rugby Rovigo Delta colpisce con le mani ripetutamente il volto del giocatore n. 16 del Rugby Viadana che è a terra. L'azione del n. 19 del Rugby Rovigo Delta continua e divincolandosi sferra volontariamente e deliberatamente un calcio sul volto del giocatore n. 16 del Rugby Viadana. Il giocatore del Rugby Viadana, Grippa si rialza tenendosi la fronte e riporterà una protuberanza nella zona colpita....."

**Segue**

**Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL 4 OTTOBRE 2022**

Resisteva il Rugby Rovigo con una memoria dove veniva messo in risalto la circostanza secondo la quale il video allegato non consentiva la visione chiara e nitida di quanto segnalato, non vedendosi i colpi con le mani mentre era possibile vedere che nessun calcio fosse stato sferrato dal proprio tesserato e che soprattutto il segno sulla fronte riportato dal giocatore del Rugby Viadana fosse collegabile al fatto segnalato puntualizzando *"...dalla visione del video appare un'azione nel suo complesso ben differente da come la stessa viene descritta nell'istanza"*.

Il Giudice Sportivo FIR, verificato che i fatti di cui all'istanza non sono stati oggetto del referto arbitrale ritiene che al caso in esame possa essere applicata la fattispecie di cui all'art. 41 del regolamento di Giustizia (prova televisiva) che concede la facoltà di utilizzare in ogni stato e grado del giudizio e nel rispetto delle disposizioni procedurali, riprese televisive o filmate che offrano piena garanzia tecnica e documentale, "...b) qualora tale documentazione concerna fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco non rilevati dagli ufficiali di gara o comunque che abbiano causato lesioni gravi o gravissime".

Visionate le immagini effettivamente le stesse sono riprese in campo lungo, non vi sono primi piani e nell'azione incriminata si vede distintamente che a seguito di un raggruppamento maul avanzante i giocatori in questione cadono a terra; Il giocatore del Rugby Rovigo n. 19 Cameronn LINDSAY dapprima è sopra il giocatore n. 16 del Rugby Viadana. Il giocatore del Rugby Rovigo effettivamente mette le mani al volto del giocatore del Rugby Viadana per alcuni secondi. L'azione prosegue poiché il giocatore del Rugby Rovigo si alza in piedi ed oggettivamente il giocatore del Rugby Viadana trattiene il piede destro dello stesso, forse per non lasciando andare e/o per proteggersi da eventuali colpi che avrebbe potuto ricevere a seguito della sua posizione a terra. Le immagini, come indicato dal Rugby Rovigo non sono chiare. Non si riesce a comprendere se il movimento laterale del piede abbia colpito il giocatore del Rugby Viadana, e soprattutto se lo abbia colpito al volto e se il gesto di spostare il piede lateralmente rispetto alla propria posizione in piedi sia stato frutto di una perdita di equilibrio e/o ricerca di stabilità.

Un dato è certo: le immagini escludono che si sia trattato di un calcio e che si sia trattata di una calciata. Tutti fatti di antigiochi che avrebbero meritato l'irrogazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia nella forma più grave almeno come minimo edittale.

Di converso il primo gesto riscontrato, quello di portare le mani al volto dell'avversario, effettuato dal giocatore del Rovigo Cameron LINDSAY sul giocatore del Rugby Viadana Santiago Daniel GRIPPO, configurano la violazione dell'art. 27. 1 lettera x) (qualora commetta, durante la gara, qualsiasi atto contrario allo spirito del gioco) legittimando l'irrogazione della sanzione di 1 (una) settimana di squalifica.

**P.Q.M.**

Il Giudice Sportivo,

visti gli artt. 27.1. lettera X, 56, 57, 58, 59, 60 del Regolamento di Giustizia, in accoglimento parziale dell'istanza presentata a mezzo PEC dalla società Rugby Viadana SSD Arl, irroga la sanzione di 1 (una) settimana di squalifica al giocatore del Rugby Rovigo Delta Cameron LYNDASAY (tessera n. 803867) per la violazione dell'art. 27.1 lettera x, atto contrario allo spirito del gioco con decorrenza 13 ottobre 2022 – 19 ottobre 2022 compreso.

Si dispone la restituzione del contributo per accesso alla giustizia stante l'accoglimento parziale dell'istanza.

**Roma, 13 ottobre 2022**

**(Avv. Marco Cordelli)**

**SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE**

**AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo**

- **BUTTURINI MARCO**, della RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD, espulso temporaneamente al 36° del 2°tempo
- **COCCHIARO ALESSIO**, della ASD RUGBY LYONS, espulso temporaneamente al 27° del 2°tempo
- **DOGLIANI IGNACIO**, della RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, espulso temporaneamente al 39° del 1°tempo

**Segue**

**Sequono Ammonizioni 1° Cartellino Giallo**

- **LURA ROY JON**, della RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, espulso temporaneamente al 17° del 2°tempo
- **NOA GEORGE**, della CUS TORINO ASD, espulso temporaneamente al 17° del 1°tempo
- **PEDICINI GIOVANNI**, della CUS TORINO ASD, espulso temporaneamente al 22° del 1°tempo
- **WENDT OTTO-LOUIS**, della RUGBY CALVISANO SSD ARL, espulso temporaneamente al 12° del 1°tempo
- **ZANETTI DAVIDE**, della RUGBY CALVISANO SSD ARL, espulso temporaneamente al 39° del 1°tempo
- **ZOTTOLA ALFONSO TOMAS**, della RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, espulso temporaneamente al 9° del 1°tempo

**ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA**

**ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI – SQUALIFICHE**

- **VUNISA SAMUELA NEWA**, della RUGBY CALVISANO SSD ARL, espulso all'8° del 2°tempo, infraz. Art. 027/01 lett. s) (placcaggio pericoloso), DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA, sanzione inasprita ai sensi dell'art. 015/01 in **TRE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 10/10/2022 al 30 Ottobre 2022 compresi)**

**ILLECITI TECNICI A CARICO DI SOGGETTI AFFILIATI – MULTE**

- **RUGBY CALVISANO SSD Arl**, infraz. Art. 30/1 lett. a) (offese reiterate alla terna arbitrale da parte di tifoso), MULTA DI EURO 450,00, ai sensi dell'art. 15/1 sanzione inasprita in **MULTA DI EURO 600,00 =(SEICENTO/00).**

**Il Segretario  
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale  
(Avv. Marco Cordelli)**